



COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 86

Data: 21.12.2009

OGGETTO:

RAPPORTO PRELIMINARE ART. 6 C. 3 D. LGS. 152/2006. ATTI INTEGRATIVI PIANO STRUTTURALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.

L'anno duemilanove il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 08,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			+-----+	
			Pres.	Asse.

1.	MASI Alessandro	Sindaco	X	
2.	BIANCHI Francesca	Consigliere	X	
3.	BERNARDONI Filippo	"	X	
4.	BARILLA' Antonino	"	X	
5.	FABBRINI Alessandro	"		X
6.	FALERI Vincenzo	"	X	
7.	POMA Giovanna	"	x	
8.	PAGGETTI Giuseppe	"	X	
9.	PALLINI Fabrizio	"	X	
10.	PEPI Flavia	"		X
11.	RESCINITI Ermido	"	X	
12.	SANCASCIANI Patrizia	"	X	
13.	BINDI Angela	"	X	
14.	INNOCENTI Lorenzo	"	X	
15.	GUERRINI Michela	"		X
16.	MARIANI Maria Rosa	"	X	
17.	FANTI Massimiliano	"	X	

Presiede il Dott. ALESSANDRO MASI nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, la Dott.ssa ELEONORA COPPOLA
(art.97 -- comma 4 -- lett.a Dec. Lgs. 267/00).

Nominati scrutatori i Sigg.: BARILLA', FANTI, PALLINI.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la relazione tecnica rimessa dal Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia/Urbanistica/L.L.P.P. Ing. Rossana Pallini, datata 19 novembre 2009, allegata;

RICORDATO CHE il Comune di Sovicille è, allo stato attuale dotato di P.R.G. approvato definitivamente, per quanto concerne i centri abitati, dalla Regione Toscana con Delib. G.R. n. 102 del 08.02.1999, e, per quanto riguarda il territorio extraurbano, è dotato dell'apparato normativo del Territorio Aperto, redatto ai sensi della L.R. n. 64/1995 e s.m., approvato definitivamente con atto C.C. n. 59 del 27/04/04 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 in data 30/06/04; infine, per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente e' dotato della Schedatura redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.59/1980 approvata con Delib. C.C. n.42 del 23.05.2003;

ATTESO che con deliberazione C.C. n. 3 del 20/02/2008 è stato adottato il Piano Strutturale ed attualmente è in corso l'esame delle osservazioni pervenute;

1) - In data 13/08/2008 con nota prot. 14153 l'Amministrazione comunale ha invitato l'Ufficio a dare avvio alle procedure per proporre una nuova perimetrazione delle aree di pertinenza degli Aggregati e dei Beni Storico Architettonici individuati dal Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena e recepiti integralmente dal Piano Strutturale adottato.

In data 17/09/2008 l'Ufficio ha trasmesso all'Amm. Provinciale la proposta elaborata dall'Arch. Maffei Cardellini Giovanni, in qualità di redattore del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. Z4 comma 2 delle N.T.A. del P.T.C.

La ripermimetrazione proposta è relativa a due località : Bellaria e Sovicille al fine di poter dare seguito sia alle previsioni del PRG confermate dal Piano Strutturale, sia agli indirizzi del Piano Strutturale stesso, ritenendo che tutte le altre discordanze tra i perimetri degli ambiti di pertinenza paesistica ed i confini delle UTOE o della schedatura del Patrimonio edilizio esistente, essendo di lieve entità, possano essere chiarite in sede di elaborazione del Regolamento Urbanistico.

In particolare:

- per quanto riguarda Bellaria la proposta è quella di stralciare l'area già attualmente prevista dal P.R.G. vigente come "*aree per attività produttiva*" oltre ad un'area adiacente posta verso il centro abitato di Rosia, dall'area di pertinenza degli aggregati di Stigliano e di Torri

- per quanto riguarda Sovicille la proposta è quella di ripermimetrare l'area di pertinenza del Bene Storico Artistico Cappella Madonna delle Grazie in modo da escludere l'area di proprietà comunale su cui insiste la scuola elementare di Sovicille

La proposta mette in evidenza altresì che per la zona del Castello - San Rocco a Pilli, non si ravvisa incompatibilità con il PTC, in quanto le previsioni del PRG confermate dal PS, rendono le aree relative, non agricole e quindi fuori dall'ambito di applicazione del PTC.

Con verbale del 30/10/08 si è espresso il NTVP, che si allega alla presente.

In particolare il parere espresso risulta favorevole pur confermando quanto già espresso nelle osservazioni effettuate dalla Provincia al Piano Strutturale adottato, che saranno esaminate e controdedotte nella sede opportuna.

L'Ufficio, nel recepire la proposta del redattore del P.S., propone di integrare e modificare la documentazione del Piano Strutturale già adottato, in particolare la "*Tav. 10 - Gli insediamenti di interesse storico e paesaggistico*", aggiornando i perimetri delle aree di pertinenza vagliati dal NTVP;

CONSIDERATO CHE in merito alla deperimetrazione è possibile sostenere che non occorra la valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito della valutazione integrata, in quanto la deperimetrazione è un atto consequenziale alla possibilità di attuazione di quanto previsto all'art. 30 del P.S. già dotato di valutazione integrata al momento della sua adozione. Risulta evidente che la deperimetrazione può dar luogo alla possibilità di aumentare gli indici di fabbricabilità dell'area omogenea per attività produttive di Bellaria già presente nell'attuale P.R.G., e di inserire ulteriori aree per attività produttive in contiguità alla precedente, in virtù

peraltro, di varianti urbanistiche che potranno essere intraprese, ed in quella sede, si dovrà procedere alla VAS.

Risulta evidente fin da oggi che le risorse ambientali da prendere in considerazione saranno principalmente il paesaggio, dato l'alto valore storico e paesaggistico della zona circostante, ma anche il suolo, il sottosuolo, la qualità dell'aria, il rispetto del reticolo idraulico, le acque, le risorse energetiche, l'impatto acustico;

- 2) - Inoltre, poiché è intendimento dell'Amm. Comunale procedere a variante urbanistica al PRG vigente, in conformità al PS adottato anticipando, per quello che è possibile il Regolamento Urbanistico, si rende opportuno proprio al fine della redazione della variante urbanistica, apportare precisazioni all'articolo relativo delle Norme Tecniche di Attuazione del PS, come ad esempio dare definizione della superficie utile lorda;

PRESO ATTO che le modifiche apportate all'art. 30 delle NTA del Piano Strutturale non sono tali da interessare il procedimento della VAS, mentre sono da assoggettare a valutazione integrata;

RICORDATO CHE nella medesima nota del 13/08/2008, l'Amministrazione ha invitato l'Ufficio ad attuare le procedure per integrare l'art. 10 "*Disposizioni correlate alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche*" delle NTA del PS, al fine di risolvere alcune problematiche emerse nella gestione dell'istruttoria delle pratiche a seguito dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del PS adottato; inoltre l'ufficio, per le stesse motivazioni, è stato invitato dall'Amministrazione, all'integrazione dell'art. 25 "*Cave e aree di degrado geofisico*";

- 3) - In particolare l'art. 10 che disciplina le aree classificate a vulnerabilità elevata degli acquiferi (classe di sensibilità 1) prevede al punto 10 "*In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, si prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale.*" Al fine di rendere possibile la realizzazione di modesti volumi interrati nei centri abitati interessati da questo vincolo, il dott. geol. Redattore degli studi geologici del P.S. ha proposto di integrare il punto 10 dell'art. 10 come di seguito:

"sono ammissibili volumi interrati a patto che le aree in oggetto mostrino le seguenti condizioni:

- 1. Area compresa nei centri urbani*
- 2. Scavo max 3 metri compreso la fondazione ed il magrone, ad eccezione di aree potenzialmente inquinanti e sottoponibili ad operazioni di bonifica da inquinamento di esclusiva natura chimica. Nei suddetti casi lo scavo sarà determinato dall'effettivo spessore del materiale inquinato, previo successivo ripristino dello stesso fino alla quota massima di scavo sopraindicata, con apposizione di materiale inerte di cava ad elevata capacità drenante sul volume di scavo eccedente*
- 3. Che almeno il 50% in altezza dello scavo sia eseguito su terreni sciolti non lapidei (Es. riporti, terre rosse etc.), in quanto non attinenti alla circolazione idrica sottostante*
- 4. Che immediatamente prima del getto di cls, venga impermeabilizzata la base scavo e la parte di scavo in parete dove affiora il materiale lapideo con tecniche e materiali adeguati (Es. teloni in pvc, geotessuti etc...)*
- 5. Che la distanza tra la base dello scavo e la falda sia NON inferiore a 8 metri mediante misure di livello in foro della stessa. Tale distanza di sicurezza è pari a circa 1,5 volte quella prevista dall'Amm. Provinciale per la cementazione e la salvaguardia dei pozzi*
Casi diversi saranno regolamentati nel R.U."

In merito alla integrazione dell'art. 10 gli impatti significativi sull'ambiente, relativamente alla valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sono da ascrivere al suolo, sottosuolo e sistema idraulico superficiale e profondo;

- 4) - Per quanto riguarda l'art. 25 "Cave e aree di degrado geofisico", è emersa difficoltà nell'istruttoria della richiesta di autorizzazione per la coltivazione della cava di marmo "Piani di Brenna" per la quale la valutazione di incidenza allegata al P.S. adottato prevede la dismissione.
- Poiché l'Amministrazione intende procedere all'accoglimento dell'istanza sopra citata, l'Ufficio ritiene necessario, al fine di poter rimuovere le incoerenze evidenziate nella fase istruttoria ed esprimere la conformità urbanistica dell'attività di escavazione della Cava di Brenna, già inserita nel P.R.G., anche al PS adottato,
- o inserire alla fine dell'art. 25, in maniera generica in modo da rivolgersi a tutte le attività estrattive, essendo generale il carattere delle norme, la seguente dicitura:
- "in attesa dell'adozione del Regolamento Urbanistico sono ammissibili gli interventi previsti dalla variante urbanistica approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1/2005."***
- o procedere all'accoglimento dell'osservazione al Piano Strutturale che il Sig. Ciacci Settimio per Brenna Inerti s.n.c. ed il Sig. Rossi Massimo hanno presentato con prot. n. 7199 del 8/05/2008, proprio in merito alla questione in esame.

In merito alla integrazione dell'art. 25 si ritiene che gli impatti significativi sull'ambiente, relativamente alla valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sono da ascrivere al suolo, sottosuolo e sistema idraulico superficiale e profondo, aria, impatto acustico, paesaggio, flora e fauna.

- 5) - La banca CRAS ha presentato osservazione al Piano Strutturale con prot. n. 6849 in data 5/05/2008 al fine che fosse inserita nell'UTOE 1 Sovicille tutta l'area di proprietà e che fosse data possibilità di realizzare una volumetria pari a mc 4600.
- Successivamente con nota prot. 21290 del 19/12/2008 la Banca CRAS ha individuato le proprie necessità consistenti nel poter disporre della volumetria già prevista nel P.R.G. e di una ulteriore pari a mc 6000.
- Con nota prot. n. 3199 del 10/02/2009 l'Amministrazione ha invitato l'Ufficio nonché il redattore del P.S. ad intraprendere le procedure necessarie per poter permettere l'ampliamento della sede CRAS di Sovicille.
- Al fine dell'accoglimento dell'osservazione al P.S. della Cras ed alla successiva richiesta si rende necessario modificare il perimetro dell'UTOE di Sovicille di cui alla Tav. n. 28 del P.S. e modificare il dimensionamento del P.S. relativamente a Sovicille in tutti gli articoli delle NTA del PS in cui si fa riferimento al dimensionamento e sicuramente all'art. 27 relativo all'UTOE di Sovicille, nonché effettuare tutte le analisi e valutazioni del caso che hanno accompagnato il Piano Strutturale medesimo.
- Per quanto riguarda la conferma della volumetria già prevista dal PRG vigente si rende necessaria la valutazione integrata per un intervento non attuato nello strumento urbanistico vigente ai sensi del DPGR n. 3/R /2007.

In merito a questo intervento, è possibile sostenere che non occorra la valutazione ambientale strategica in virtù del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, in quanto trattasi di piccola area a livello locale in contiguità all'ambito urbano, per cui gli effetti, anche se potranno interessare più aspetti ambientali, saranno comunque limitati.

A tal fine l'autorità competente deve preliminarmente verificare se lo specifico piano oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente, con la procedura di seguito illustrata.

Pari considerazioni valgono anche per il parcheggio pubblico che comunque occupa una piccola area a livello locale e soprattutto dà luogo ad una presa d'atto di scelte già effettuate e vagliate negli anni precedenti dall'Amministrazione.

RICORDATO, altresì, che il presente rapporto è stato sottoposto all'attenzione dei redattori del Piano Strutturale, al fine di fornire osservazioni e studi utili alla procedura VAS, con nota prot. n. 4860 del 19/03/09, che si allega.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni (allegate):

- Nota prot. 5442 del 31/03/2009 da parte del geologo Dott. Massimo Marrocchesi
- Nota prot. n. 6979 del 24/04/2009 da parte della Nemo S.r.l.

ATTESO che la Giunta comunale con atto n. 50 del 3/06/2009 ha approvato quanto sopra, ad eccezione della modifica dell'art. 25 relativo ad "cave e aree di degrado fisico", ed ha individuato gli enti competenti in materia ambientale cui inviare il rapporto.

Il rapporto preliminare è stato quindi trasmesso, con nota prot. n. 11862 in data 30/06/2009, agli enti competenti individuati:

- Provincia Settore Ambiente
- Regione settore Ambiente
- USL competente nel territorio e ARPAT
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici per le Province di Siena e Grosseto
- ATO 6 Ombrone in quanto ente preposto alla tutela degli acquiferi
- ATO 8 in quanto gestore della raccolta rifiuti
- Autorità di Bacino dell'Arno in quanto il comune di Sovicille costituisce parte di bacino embrifero del fiume Arno
- Autorità di Bacino dell'Ombrone in quanto il comune di Sovicille costituisce parte di bacino embrifero del fiume Ombrone
- Acquedotto del Fiora in quanto gestore delle reti idriche e fognarie
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Grosseto e Siena
- Ufficio regionale per la tutela del Territorio delle province di Arezzo e Siena;

VISTI i contributi pervenuti dai seguenti enti, tutti con esito favorevole:

- Autorità di Bacino prot. n. 13618 del 27/07/2009
- Autorità di Bacino dell'Ombrone prot. n. 16464 in data 7/09/2009
- USL 7 Siena, competente nel territorio, prot. n. 15195 in data 17/08/2009
- Provincia Settore Ambiente prot. n. 21278 in data 13/11/2009 con prescrizioni che dovranno essere recepite nella modifica delle N.T.A. del Piano Strutturale assieme a quelle proposte dai redattori del Piano Strutturale con nota prot. 6979 del 24/04/2009 (NEMO S.r.l.) e con nota prot. 20371 del 30/10/2009 prodotta dall'Arch. Maffei Cardellini e NEMO S.r.l., redattori del Piano Strutturale, a seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte della Provincia stessa;

ATTESO CHE, in virtù della deliberazione G.C. n. 21/2009, la documentazione è stata trasmessa alla struttura operativa per gli adempimenti di cui al D. Lgs 152/2006, che ha provveduto all'esame della documentazione tramite la Commissione competente, la quale nella seduta del 16/11/2009, ha valutato favorevolmente la possibilità di esclusione dalla VAS per gli atti integrativi del Piano Strutturale in oggetto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del settore competente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

MESSO in votazione il punto iscritto all'o.d.g.;

UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

PRESO ATTO che alle ore 12.45 escono i Consiglieri Mariani, Innocenti, Fanti e Bindi e che, pertanto, non risultano presenti alla votazione;

CON VOTI FAVOREVOLI: UNANIMI, CONTRARI N. 0, ASTENUTI N. 0 resi nelle forme di legge, accertati dai consiglieri scrutatori e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE – che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO del rapporto preliminare ex art. 6 comma 3 D. Lgs. 152/2006 e relativi collegati;

DI RIMETTERE alla Giunta Municipale ogni decisione in materia di verifica di assoggettabilità o meno a VAS ai sensi della vigente normativa.